

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio gestiti dal Consorzio UnicoCampania

L'anno [●], il giorno [●], del mese di [●], presso [●],

TRA

il **Consorzio UnicoCampania** (d'ora in avanti, anche "Committente" o "Consorzio"), con sede legale in Napoli, Piazza Matteotti n. 7, Codice Fiscale e P.IVA 06848110638, in persona del Sig. [●], nato a [●] il [●], che interviene nella stipulazione del presente atto nella sua qualità di [●], domiciliato per la carica presso la sede legale innanzi indicata

E

[●] (in seguito, anche "Impresa" o "Appaltatore"), con sede legale in [●], Via/Piazza [●], Codice Fiscale e P.IVA [●], in persona del Sig. [●], nato a [●] il [●], che interviene nella stipulazione del presente atto nella sua qualità di [●], in virtù della carica rivestita e dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale;

PREMESSO CHE

- con Delibera dell'Assemblea Consortile del 21 luglio 2017, la Committente ha indetto una procedura aperta *ex* articolo 60, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice degli Appalti Pubblici"), per l'affidamento del *servizio di distribuzione dei titoli di viaggio gestiti dal Consorzio UnicoCampania* (il "Servizio" o l'"Appalto") (CIG717166010E);
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. [●] del [●] e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici n. [●] del [●];
- in data [●] venivano chiuse le operazioni di gara, come risulta dal verbale di gara del [●], prot. n. [●];
- con Delibera [●] [*inserire data*], n. [●], a seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e dell'esito positivo delle verifiche svolte in ordine all'inesistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, Codice degli Appalti Pubblici, ed alla sussistenza dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale richiesti con il bando di gara, l'Appalto veniva definitivamente aggiudicato all'Impresa [●] [*inserire denominazione sociale dell'aggiudicatario*], che presentava l'offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione dell'Appalto;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'articolo 32, comma 9, Codice degli Appalti Pubblici.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come il Bando di gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e tutti i relativi allegati (congiuntamente, la “Documentazione di Gara”).

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dal Codice degli Appalti Pubblici, dal Codice Civile e dalle altre normative in vigore, nonché dalle restanti normative applicabili in materia.

Art. 2

Oggetto del Contratto

Oggetto del contratto è il servizio di distribuzione di tutte le tipologie di titoli di viaggio su supporto magnetico ed elettronico commercializzate nel territorio della Regione Campania dalla Committente, attuali e future, inclusi titoli a tariffa agevolata, nei limiti, per le categorie e con le modalità previste dalle normative vigenti e dagli accordi stipulati tra il Consorzio e i soggetti pubblici e privati interessati.

Le specifiche tecniche e costruttive del Servizio sono meglio descritte nella Documentazione di Gara e, nel dettaglio, nel Capitolato Tecnico al quale si rinvia integralmente.

Art. 3

Decorrenza e durata dell'Appalto

Il Contratto avrà una durata pari a 3 (tre) anni ininterrotti e continuativi dalla data di stipulazione del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 11, Codice degli Appalti Pubblici, la durata del contratto potrà essere prorogata.

Come disposto dall'articolo 5, Bando di Gara, la proroga sarà limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. Nel frattempo, l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla Committente.

Art. 4

Corrispettivo e modalità di pagamento

Alla luce dell'aggio offerto dall'Impresa, pari al [●] sul valore facciale dei titoli da distribuire/vendere, il corrispettivo sarà determinato, anche secondo quanto più ampiamente specificato nel capitolato tecnico, in base ai seguenti parametri:

	Tipologia di titolo e/o operazione	Provvigione per l'Affidataria
1	Vendita titoli magnetici prestampati e ricarica di abbonamenti mensili su supporto elettronico.	Percentuale di Aggio, come da offerta economica, applicata al valore facciale dei titoli prestampati o all'importo delle ricariche di abbonamenti mensili, comprensiva dell'aggio riconosciuto alle rivendite esterne. Solo per la vendita delle tariffe AC su titoli di viaggio magnetici prestampati sarà riconosciuta la percentuale di Aggio, come da offerta economica, maggiorata di 1 (uno) punto percentuale, applicata al valore facciale dei titoli prestampati, comprensiva dell'aggio riconosciuto alle rivendite esterne.
2	Emissione, vendita e/o rinnovo di abbonamenti annuali (tutte le tipologie) con gestione pratica. Compresa la stampa card.	Percentuale, come da offerta economica, applicata alla somma effettivamente versata dal cliente al punto vendita ("contributo utente"). Qualora la provvigione risultante dovesse essere inferiore a € 5,00, all'affidataria sarà riconosciuta una provvigione forfetaria di € 5,00 per ciascun abbonamento emesso o rinnovato. Le provvigioni di cui sopra si intendono comprensive dei costi e delle attività di emissione e rinnovo degli abbonamenti e di gestione delle pratiche amministrative previste.
3	Emissione di smart card senza gestione pratica (solo stampa). Emissione duplicati smart-card.	€ 2,50 (oltre IVA) per ogni card emessa.
4	Vendita/ricarica titoli su supporto elettronico «chip on paper».	Percentuale offerta applicata al valore facciale dei titoli (comprensiva dell'aggio riconosciuto alle rivendite esterne).
5	Vendita titoli magnetici ed elettronici attraverso Emittitrici e Distributori automatici.	50% della Percentuale offerta applicata al valore facciale dei titoli venduti.
6	Emissione, distribuzione e rinnovo abbonamenti nell'ambito di convenzioni con CRAL e similari.	50% della Percentuale offerta applicata al valore facciale dei titoli venduti.

Come previsto dall'articolo 5, Bando di Gara, l'aggiudicatario assume su di sé il rischio di gestione del Servizio e non potrà avere alcuna pretesa nei confronti del Consorzio in relazione a variazioni in aumento o diminuzione del valore e della quantità dei titoli di viaggio distribuiti.

Il corrispettivo di cui al precedente alinea è onnicomprensivo ed include tutte le spese e gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere per garantire la prestazione del Servizio in modo continuativo ed efficiente, ivi compresi i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro *ex* articolo 95, comma 11, Codice degli Appalti Pubblici.

Il corrispettivo deve intendersi altresì comprensivo dei costi derivanti da eventuali variazioni derivanti da esigenze di natura tecnico-organizzativa oltre che di eventuali modifiche del sistema tariffario in fase di esecuzione dell'Appalto.

Il pagamento del Servizio in opera verrà effettuato secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico di cui alla Documentazione di Gara.

Il Codice CIG assegnato all'appalto dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Committente e dalla fornitrice nonché da tutti i soggetti della filiera delle imprese interessate al rapporto in oggetto.

Art. 5

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Legge 136/2010"), l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 *bis*, Legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente atto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

In relazione a quanto sopra, l'Impresa [●] [*denominazione sociale dell'Impresa*] ha comunicato che il conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa è identificato dal seguente codice IBAN [●] acceso presso [●] e, che le persone delegate ad operare su tale conto sono: [●] [*nome, cognome, data di nascita e codice fiscale*].

Art. 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Impresa si obbliga a rispettare integralmente i contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara e, in particolare, la relazione tecnico-descrittiva presentata ai sensi dell'articolo 16 del Disciplinare di Gara.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire il Servizio sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e della modalità di cui al presente contratto e di tutti gli atti richiamati, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

L'Impresa assume, altresì, l'onere di manlevare la Committente da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o al personale in servizio, in relazione allo svolgimento del Servizio oggetto del presente contratto.

Art. 7

Termini e modalità del Servizio

Tutte le attività concernenti l'espletamento del Servizio dovranno essere svolte dall'Impresa nel rispetto della Documentazione di Gara e delle presenti prescrizioni contrattuali.

Per ogni ulteriore dettaglio in merito alle caratteristiche del Servizio si rinvia integralmente a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e, nel dettaglio, agli articoli 2, 4 e 5 del medesimo Capitolato.

Art. 8

Penali e risoluzione del Contratto

In caso di inadempimento delle clausole contrattuali, il Committente invierà all'Impresa - a mezzo Posta Elettronica Certificata - una contestazione scritta, alla quale l'Appaltatore dovrà rispondere nel termine fissato dalla contestazione stessa (comunque non inferiore a 5 giorni naturali consecutivi).

In caso di mancato accoglimento delle eventuali giustificazioni presentate dall'Impresa o in mancanza di riscontro nel termine fissato, il Consorzio si riserva di applicare le penali di cui all'art. 15 del Capitolato Tecnico.

Qualora il servizio nella sua globalità non fosse corrispondente alle prescrizioni indicate dalla Documentazione di Gara e/o a quanto indicato dall'Appaltatore nella sua offerta, per durata e frequenza dei disservizi, così da determinare un complessivo degrado dei livelli di qualità e di efficienza dei servizi offerti, il Consorzio si riserva, in base all'art. 1453 del codice civile, di risolvere il contratto per inadempimento, fatta salva sia la comminazione delle penali maturate sia il risarcimento del maggior danno.

Le penali, ove applicabili, saranno escuse dalla cauzione definitiva prestata dall'Impresa al fine di garantire l'esecuzione del servizio nei modi e nei termini programmati in sede di aggiudicazione.

Qualora le controdeduzioni fossero accolte solo parzialmente, la Committente si riserva la facoltà di ridurre l'importo della penale contrattualmente fissata.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare l'importo massimo del 10% del valore contrattuale, per cui, in caso di superamento di tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto contrattuale, incamerare la cauzione definitiva, e affidare l'esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente.

In tal caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. Il Consorzio avrà diritto di rivalsa.

Art. 9

Risoluzione del Contratto

Il Consorzio può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il contratto o parte di esso, nei casi di cui all'articolo 108, Codice degli Appalti Pubblici nonché nelle ipotesi espressamente previste dal Capitolato.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di legge o del contratto, il Consorzio, ferma restando l'applicazione delle penali, previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa.

Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto.

Art. 10

Garanzia fideiussoria e Cauzione definitiva

In aderenza a quanto previsto dall'articolo 7, Disciplinare di Gara, l'Appaltatore alla stipula del presente contratto comprovare di aver costituito un deposito cauzionale in favore della Committente mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, nello specifico [●] n. [●] del [●] emessa da [●] per un importo pari ad € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), a garanzia dei titoli (biglietti ed abbonamenti) prelevati in conto deposito o incassi relativi all'emissione e/o la ricarica di titoli elettronici, nonché a copertura di ogni eventuale rischio dal quale derivi la perdita o il danneggiamento dei titoli di viaggio.

In aggiunta, ai sensi dell'articolo 103, Codice degli Appalti Pubblici, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Impresa, l'Appaltatore ha prestato in favore della Committente apposita cauzione costituita mediante [●] n. [●] del [●] emessa da [●] per un importo pari ad € [●].

La Garanzia fideiussoria e la Cauzione definitiva devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo

1957, comma 2, Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente.

La Garanzia fideiussoria e la Cauzione definitiva hanno validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovranno comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Committente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La Garanzia fideiussoria e la Cauzione definitiva dovranno essere reintegrate entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, esse siano state escusse parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Consorzio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La Cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo stimato. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Art. 11

Recesso

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 20 giorni solari da comunicarsi per iscritto all'Impresa con le modalità di cui all'articolo 109, Codice degli Appalti Pubblici.

In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% del corrispettivo residuo.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 12

Divieto di subappalto e di Cessione del Contratto

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio di cui al presente contratto. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' fatto espresso divieto di cedere ovvero di subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente contratto.

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia si applica l'articolo 106, Codice degli Appalti Pubblici.

Art. 13

Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, comprese quelle di registrazione, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 14

Trattamento dati personali

Il Consorzio e l'Impresa si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo, 30 giugno 2003, n. 196 ("D. Lgs 196/2003") e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, D. Lgs 196/2003.

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), D. Lgs 196/2003, è il Consorzio UnicoCampania.

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., l'Impresa e il Consorzio dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto.

Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Ai fini della suddetta normativa, l'Impresa ed il Consorzio dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Resta inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 15

Controversie e Foro competente

Le parti, prima di iniziare qualsivoglia procedimento, si impegnano preliminarmente a risolvere bonariamente ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere per effetto dell'applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto.

Qualora i sopra menzionati tentativi non abbiano esito positivo, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Napoli.

Napoli, li [●]

Committente

Appaltatore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.